

Nota : A Firma di Contratto

Accordo di riservatezza

Tra

la Comunità di S. Egidio ACAP APS, con sede in Roma, P.zza S. Egidio 3a - P.I. 02132561008 – C.F. 80191770587, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t. sig. Cesare Giacomo Zucconi,

(Congiuntamente di seguito anche la “COMUNITA' ”),

da una parte

E

- la Società, con sede legale in Roma, Via del Maggiolino n. 126 , partita IVA n. 16553311008 , in persona del legale rappresentante, sig., nato a [..... ilresidente in via n., Codice Fiscale (di seguito anche “Fornitore”),

dall'altra parte

- di seguito congiuntamente denominate “le Parti” –

Premesso che:

A) Le Parti hanno interesse di condividere informazioni confidenziali e riservate necessarie per individuare le attività oggetto della fornitura di beni o servizi che di volta in volta potranno essere richiesti dalla Comunità al fornitore (di seguito anche solo “FORNITURA”)

B) le Parti ritengono necessario stipulare un apposito accordo per tutelare la segretezza e la riservatezza delle informazioni tra loro scambiate.

Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto del contratto

1.1. Le Parti si obbligano reciprocamente, in piena buona fede e in applicazione dei più rigorosi canoni di correttezza, a tenere strettamente riservate le informazioni confidenziali che sono state e che verranno scambiate tra le stesse - anche via e-mail - nel corso degli scambi preliminari e delle trattative per l'eventuale perfezionamento della FORNITURA.

2. Definizione di informazioni confidenziali

Ai fini del presente contratto, per “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni che sono state e che verranno scambiate tra le Parti, in forma scritta o orale, fino all'eventuale perfezionamento della Fornitura e per tutto il tempo della stessa.

3. Divieto di divulgazione di informazioni confidenziali

3.1 Le informazioni confidenziali dovranno essere considerate riservate, e da mantenere tali, e pertanto non dovranno essere pubblicate, pubblicizzate o divulgate a terzi dalla Parte ricevente, a meno che ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte che dispone di tali informazioni.

3.2 Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3.3 In particolare le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate.

3.4 Le Parti garantiscono che gli obblighi previsti a loro carico nel presente contratto verranno rispettati anche dai propri soci, dipendenti, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., professionisti e quanti altri, direttamente o indirettamente, possano comunque venire a conoscenza delle informazioni scambiate tra le parti.

4. Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.

5. Esclusioni dell'obbligo di riservatezza

5.1 Fatti salvi i diritti garantiti dal codice della privacy e dal regolamento GDPR, gli obblighi assunti nel presente contratto di riservatezza non si applicano alle informazioni che: a) nel momento in cui vengono scambiate tra le parti siano già di pubblico dominio o b) successivamente allo scambio tra le Parti diventino di pubblico dominio per cause non connesse ad una violazione del contratto di confidenzialità o c) erano legalmente in possesso delle parti prima dell'inizio delle trattative.

5.2 Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti il presente accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.

6. Restituzione di documenti

Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo le Parti si impegnano reciprocamente, su richiesta scritta, a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze riservati in essi contenuti.

7. Durata, rinnovo e validità

7.1 Le informazioni oggetto del presente accordo devono essere utilizzate dalla Parte ricevente esclusivamente per gli scopi specificati in premessa.

7.2 Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà una durata di tre anni. Resta inteso tra le Parti che anche successivamente alla scadenza, restano in vigore le obbligazioni del Fornitore e le relative disposizioni contrattuali che, per loro natura e/o per gli interessi della Comunità al cui soddisfacimento sono finalizzate, devono ritenersi avere durata ultrattiva rispetto alla scadenza del presente accordo.

7.3 L'efficacia del presente accordo non cesserà anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative e nella stipulazione del relativo accordo.

8. Responsabilità – Indennizzo - Penale

8.1 Il Fornitore si impegna, in caso di inadempimento agli obblighi previsti a suo carico dall'accordo, a risarcire e/o far risarcire dalle persone a lui/lei collegate alla Comunità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., i danni dalla stessa subiti a causa dell'inadempimento, nonché a rimborsare alla stessa tutti i costi e le spese sostenuti in relazione alla negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge. Il risarcimento sarà dunque dovuto per qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza anche da parte delle persone al Fornitore collegate.

9. Divieto di cessione del contratto

Le Parti non potranno cedere a terzi il presente accordo.

10. Foro competente

Il Foro di Roma avrà piena ed esclusiva competenza su ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'applicazione, esecuzione, interpretazione, validità, annullabilità, risoluzione, nullità, rescissione ed efficacia del presente contratto.

11. Nullità parziale

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto o di una parte di esse non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto ex art.1419 c.c..https://dejure.it/_/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828564&nVigUnit aDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Formulari

12. Modifiche del contratto

Nessuna aggiunta o modifica al presente contratto sarà valida ed efficace se non concordata e redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti medesime con atto successivo al presente contratto.

13. Tutela della privacy

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n.679/2016, nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data Roma, giorno/mese/anno

Il Legale rappresentante
Comunità di S. Egidio ACAP APS

Il Legale rappresentante
Il Fornitore

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: artt. 1 (Oggetto); 3 (Divieto di divulgazione di informazioni confidenziali); 7 (Durata, rinnovo e validità); 8 (Responsabilità – Indennizzo - Penale); art. 10 (Foro competente); 13 (Tutela della privacy)

Il Legale rappresentante
Comunità di S. Egidio ACAP APS

Il Legale rappresentante
Il Fornitore
